

**ACCORDO DI RETE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 COMMA 2 DEL DPR 263/12
QUALE ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO NECESSARIO PER
L'ATTIVAZIONE DEL SECONDO LIVELLO DELLA RETE TERRITORIALE
DEL CIA IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, STIPULATO TRA IL
CENTRO PROVINCIALE PER LA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E GLI ISTITUTI STATALI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE: IIS M. BIANCHI MONZA, IIS E. FERRARI, ITI
E. FERMI DESIO, ITIS EINSTEIN VIMERCATE, ITI P. HENSEMBERGER
MONZA, IIS G. MERONI LISSONE, IIS M. BASSI SEREGNO, IPSSEC A.
OLIVETTI MONZA, LICEO ARTISTICO N. VALENTINI MONZA, IIS
FLORIANI VIMERCATE**

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 in cui è disposto che “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997, che attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art. 7, comma 2, del DPR. 275/ 99, il quale, in sintesi, stabilisce che:

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità;
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo;

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto;
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà;
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse;
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di

servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

ATTESO che l'art. 45 del DI n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;

VISTO il DPR 263/2012, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce, in particolare, che:

Articolo 3 comma 4: Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete;

Articolo 4 comma 2: I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli

istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

VISTE le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. (DM 12 Marzo 2015, G.U. 08.06.2015, n. 130 - S.O.) le quali stabiliscono in particolare che:

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro,

- *criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello,*
- *la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e*
- *la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.*

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con delibera prot. MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014 , con effetto dal Primo Settembre 2014, ha costituito in Regione Lombardia 19 CPIA, tra cui il CPIA della provincia di Monza e Brianza;

VISTA la legge 92/2012, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, in particolare l'articolo 4, comma 51;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008, “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la CM 43 15 Aprile 2009 Piano nazionale per l’orientamento: “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del 10 aprile 2014: “Istruzioni per l'attivazione dei Centri Provinciali per la Istruzione degli Adulti [...]”;

VISTA la circolare MIUR n. 6/2015;

VISTA la circolare MIUR n. 1/2016;

VISTA la legge 107/2015;

VISTA la Nota MIUR 16417 del 6 dicembre 2017 (funzionamento cpia as 2017/18, prime-indicazioni);

VISTA la Nota DGOSV 21313 del 20 dicembre 2018 (Funzionamento CPIA);

VISTA la Nota Miur 7755 del 3 maggio 2019, Iscrizioni percorsi istruzione per gli adulti 2019-2020, la quale stabilisce, in particolare, il termine del 30 Settembre 2019 per la trasmissione del presente accordo all’USR competente;

VISTI i Piani Triennali dell’Offerta Formativa dei singoli Istituti aderenti;

CONSIDERATA la necessità di:

- Contenere la dispersione scolastica, attribuendo valore sociale ed economico alla istruzione, alla formazione e al loro raccordo col mondo del lavoro;
- Assicurare continuità e organicità all'offerta territoriale e ai servizi di istruzione degli adulti in considerazione del fatto che la istruzione degli adulti è parte integrante dell'apprendimento permanente;
- Consolidare e sviluppare opportunità di mutua collaborazione tra le istituzioni che si occupano di attività formative ed inclusive atte sia a

prevenire il fenomeno della dispersione scolastica sia a creare condizioni di apprendimento permanente;

- Riempire il deficit di scolarizzazione della regione e del territorio;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO ARTICOLATO

Art. 1 · Norma di Rinvio

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 · Definizione

Per “istituzioni scolastiche aderenti” s’intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa. La rete assume il nome di “Rete Supser Monza e Brianza”.

Art. 3 · Campo d’Applicazione

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di primo e di secondo livello così come previsto dal DPR 263/2012 e dalle successive *linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*. (DM 12 Marzo 2015, G.U. 08.06.2015, n. 130 - S.O.).

Art. 4 · Finalità

La Rete intende porsi come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione degli studi, l’acquisizione di un titolo di studio e l’acquisizione delle competenze linguistiche e digitali necessarie a esercitare la piena

cittadinanza da parte della popolazione adulta nel quadro del diritto alla formazione lungo il corso della vita.

A tale scopo la Rete intende promuovere la riorganizzazione e il potenziamento della istruzione degli adulti, nell'ambito del sistema integrato d'istruzione, formazione e lavoro così come previsto dal DPR 263/12 e dalla Linee Guida, in particolare per quanto riguarda:

- la definizione di condivise misure e procedure di accoglienza dei corsisti così individuati comma 4 del DPR 263/12;
- la costituzione della Commissione per la definizione del Patto 'Formativo individuale e del piano di studi personalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 263/12;
- la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tema di educazione permanente ed in particolare sua valutazione, certificazione e attestazione utilizzabili ai fini del sistema dei crediti formativi e d'istruzione, come indicato nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (art 11, comma 10 del DPR 263/12);
- lo studio e la realizzazione di una piattaforma unica che permetta la sperimentazione e l'avvio della formazione a distanza.

Art. 5 · Durata

Il presente accordo ha valore per il triennio 2022/25.

Art. 6 · Scuola Capofila

La istituzione scolastica CPIA di Monza-Brianza assume il ruolo di capofila della Rete.

Art.7 · Consiglio di Rete

L'organo responsabile della programmazione e attuazione delle finalità dell'accordo e della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto è individuato nel Consiglio di Rete, composto dai dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto l'accordo di rete, ed è presieduto dal dirigente del CPIA (unità amministrativa) di Monza-Brianza.

Il Consiglio di Rete si riunisce, su convocazione del dirigente del CPIA (unità amministrativa) ovvero su richiesta di uno dei dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto l'accordo di rete; in quest'ultimo caso, la convocazione sarà a cura del dirigente richiedente.

Della riunione è redatto un verbale numerato progressivamente, archiviato elettronicamente al protocollo del CPIA (unità amministrativa). Ove argomenti specifici lo richiedano, alle riunioni possono essere invitati degli esperti.

Il Consiglio di Rete, mediante deliberazioni prese a maggioranza, ha il compito di:

- indicare alla Commissione per la definizione del patto formativo (di cui all'articolo 8) le necessità didattiche e formative che necessitano di raccordo e programmazione comuni e approvare le proposte da essa formulate;
- sovrintendere alle attività di:
 - dislocazione delle attività
 - pubblicizzazione dei corsi
 - procedure di accoglienza
 - criteri e strumenti di valutazione
 - riconoscimento dei crediti.
- determinare le proposte di delibera da sottoporre ai rispettivi Organi Collegiali d'istituto;

Art. 8 - Commissione di Rete

Al fine di realizzare quanto previsto dall'accordo di rete è istituita la Commissione di rete, finalizzata a favorire gli opportuni raccordi tra percorsi di primo e secondo livello; provvedere ai coordinamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche aderenti, per la parte relativa al raccordo; provvedere alla progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello che interessano il raccordo; definire proposte relative alle risorse professionali necessarie (interne o esterne), all'attività di monitoraggio e alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento esterne.

Inoltre la Commissione di rete stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali degli iscritti, al loro orientamento al livello e al periodo didattico, alla definizione del patto formativo ed alla definizione del piano di studi personalizzato.

Le proposte della Commissione di rete devono essere approvate dal consiglio di Rete nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte nelle attività.

Nella fase di elaborazione e sviluppo delle attività, la Commissione di rete potrà avvalersi della collaborazione di docenti ed esperti nelle singole discipline e materie.

L'attuazione dei percorsi nelle diverse sedi scolastiche aderenti alla Rete, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sia per quelli didattici, dovrà corrispondere a criteri di omogeneità.

La commissione di rete, presieduta dal dirigente del CPIA (unità amministrativa) sarà costituita inoltre da:

- un dirigente di uno degli istituti secondari superiori aderenti all'accordo, nominato dal Consiglio di Rete;

- dieci docenti del CPIA (unità amministrativa);
- un docente per ogni istituto secondario superiore aderente all'accordo, nominato dal rispettivo dirigente.

In ogni caso la composizione della Commissione assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso di evoluzione del Patto Formativo individuale. La scelta dei componenti da parte dei dirigenti deve tenere conto della necessità di assicurare la continuità delle azioni della stessa. La Commissione provvede alla stesura del regolamento che ne definisce modalità di funzionamento, funzioni, modalità organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell'accordo.

All'interno di ogni singolo istituto opererà una Commissione Funzionale per il patto formativo individuale che, individuata e coordinata dal rispettivo dirigente, opererà sugli alunni di propria competenza, secondo i criteri approvati dalla Commissione per la definizione del patto formativo.

Art. 9 – Patto formativo individuale

Il patto formativo individuale, previsto dal DPR 263/12, verrà sottoscritto dallo studente maggiorenne (ovvero da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale verso uno studente minorenni), dal dirigente della istituzione scolastica secondaria di secondo grado di appartenenza e del dirigente del CPIA (unità amministrativa).

Il congiunto dei patti formativi viene inviato da ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado al CPIA (unità amministrativa) in forma elettronica, mediante uno o più files in formato pdf firmati digitalmente dal dirigente, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco dei patti, sottoscritto da ciascuno studente e firmato digitalmente dal dirigente.

Art. 10 Misure di sistema per il Raccordo tra il primo e il secondo livello, clausola di opt-out

Il CPIA unità amministrativa e ciascuna delle parti contraenti (singolarmente ovvero riunite in gruppi) possono realizzare percorsi integrati che consentano agli studenti di raggiungere le competenze previste per il secondo livello, primo periodo.

A tal fine,

- gli studenti frequenteranno i corsi del primo livello secondo periodo relativamente agli insegnamenti di area generale comune presso il CPIA (unità amministrativa);
- gli studenti con certificazione del CPIA che, al momento del colloquio finalizzato alla sottoscrizione del Patto Formativo, dichiarino di avere acquisito competenze anche in una o più materie di indirizzo relative al secondo livello, sosterranno delle specifiche prove di accertamento delle stesse;
- gli studenti verranno inseriti in un gruppo di livello adeguato, a dipendenza delle competenze accertate dall'istituto superiore serale cui desiderano iscriversi;
- il CPIA verificherà le competenze relative all'area generale comune e le certificherà indicativamente a metà del mese di Giugno
- L'istituto superiore serale farà analogo accertamento delle competenze e relativa certificazione alla fine del mese di Maggio per gli insegnamenti d'indirizzo;
- gli studenti che avranno tutte le competenze certificate positivamente sia dal CPIA sia dall'istituto superiore serale cui desiderano iscriversi, potranno accedere al secondo periodo didattico/secondo livello.

Fermo restando il disposto normativo, a ciascuno degli istituti superiori serali è data facoltà di non aderire al presente articolo mediante comunicazione formale (sottoscritta digitalmente) al dirigente del CPIA (unità amministrativa), da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 11 - Norme finali e pubblicità

L'accordo viene pubblicato all'albo delle istituzioni scolastiche aderenti, le quali procederanno agli altri adempimenti previsti dalla norma.

Richiamata la Nota Miur 7755 del 3 maggio 2019, la quale stabilisce, in particolare, il termine del 30 Settembre 2019 per la trasmissione del presente accordo all'USR competente, le parti convengono che l'accordo verrà sottoscritto mediante firma digitale nella seguente maniera:

- la dirigente o il dirigente di ciascun istituto serale superiore invia un esemplare firmato digitalmente al dirigente del CPIA unità amministrativa entro il 16 Settembre 2019;
- il dirigente del CPIA unità amministrativa provvede a firmare digitalmente l'insieme degli esemplari così ricevuti e a trasmetterli in congiunto all'USR Lombardia, oltre che agli istituti superiori serali, unitamente a un elenco degli istituti superiori serali che hanno sottoscritto l'accordo di rete obbligatorio.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia d'istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche tratteranno i dati personali in ossequio al disposto del d.lgs. 101/2018 per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Le istituzioni scolastiche si impegnano ad adottare ogni misura tesa a rendere immediato lo scambio dei dati obbligatori, come per esempio registri elettronici espressamente concepiti per i CPIA ovvero gli istituti serali superiori.

FIRMATO DIGITALMENTE

- CPIA (unità amministrativa), Monza, provincia di Monza e Brianza · *Meneghini*
- IIS Mosè Bianchi, Monza · *Garlati*
- ITI P. Henseberger, Monza · *Ieracitano*
- Liceo Artistico Nanni Valentini, Monza · *Biraghi*
- IIS Enzo Ferrari, Monza · *Soncini*
- ITIS Einstein, Vimercate · *Ciotta*
- ITI Fermi, Desio · *Bonetti*
- IIS Bassi, Seregno · *Sabino*
- IIS Meroni, Lissone · *Calí*
- IPSSEC Olivetti, Monza · *Cumino*
- IIS Floriani, Vimercate · *Zangheri*